

## Crisi d'impresa

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

# Concordato preventivo in continuità e cram down ante Correttivo ter: la Cassazione risolve il contrasto

martedì 07 luglio 2026

di Biglia Cristina Avvocato in Milano

L'art. 88, comma 2-bis, CCII, vigente fino alla riscrittura dell'intero articolo ad opera dell'art. 21, D.Lgs. n. 136/2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto "ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1", ovvero sia delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato liquidatorio (nella specie, la Cassazione civile, ordinanza n. 19790/2026 ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, confermando il decreto di omologa del Tribunale di Bari, aveva rigettato il reclamo presentato dall'Agenzia delle Entrate sul presupposto della applicabilità al concordato preventivo in continuità dell'art. 88, comma 2-bis, CCII, nella versione anteriore al c.d. Correttivo ter).

\_\_\_ Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026 n. 19790

---

### Orientamenti giurisprudenziali

---

Conformi: Cass. civ., ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593

Corte d'Appello di Ancona, 30 luglio 2025, n. 1003

Tribunale di Massa, 9 dicembre 2025, n. 71

Corte d'Appello di Bari, 27 gennaio 2025, n. 94

---

Difformi: Corte d'Appello di Bari, 18 novembre 2024, n. 1473, poi cassata

Tribunale di Ferrara, 11 dicembre 2024, n. 54

Tribunale di Termini Imerese, 26 febbraio 2025, n. 16

Corte d'Appello di Messina, 30 giugno 2025, n. 545

---

### La vicenda

Il 19 luglio 2024, il Tribunale di Bari ha omologato il concordato preventivo in continuità proposto da Betonimpianti S.r.l., nonostante l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate.

I creditori erano divisi in 13 classi, ma solo 3 classi avevano votato a favore del concordato.

Il Tribunale, ritenendo la proposta conveniente per il fisco, ha applicato l'art. 88, comma 2-bis, CCII (nel testo vigente all'epoca), e ha considerato favorevoli anche le 6 classi dell'Eraio, nonostante il loro voto contrario; in questo modo ha considerato approvato il concordato da 9 classi su 16.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Bari, sostenendo che il cram down fiscale non fosse applicabile al concordato in continuità e che il concordato fosse comunque inammissibile per mancanza di meritevolezza del debitore.

La Corte d'appello di Bari ha rigettato il reclamo, confermando l'omologazione.

### Il giudizio di cassazione

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, cui ha resistito Betonimpianti S.r.l. con controricorso.

Con il primo motivo, rubricato "violazione degli artt. 88, comma 2-bis, 109 e 112, comma 2, CCII, dell'art. 11, Direttiva UE n. 2019/1023", l'Agenzia delle Entrate ha ribadito "la tesi secondo cui il c.d. cram-down fiscale (overosia la regola per cui il giudice, ritenuta la convenienza della proposta per l'erario, può sovvertire il voto contrario del creditore al fine di omologare il concordato) non era applicabile al concordato preventivo in continuità, la cui disciplina, dopo la riforma apportata dal D.Lgs. n. 83/2022, è del tutto peculiare per ciò che riguarda il consenso dei creditori richiesto per l'omologazione del concordato".

Con il secondo motivo, è stata censurata la sentenza di appello per "violazione e falsa applicazione dell'art. 88, comma 2-bis, D.Lgs. n. 14/2019 sotto altro profilo (sul giudizio di meritevolezza del proponente), in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. ".

### La pronuncia

La Suprema Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate (con conseguente assorbimento del secondo, relativo al requisito della meritevolezza), ha cassato la sentenza di appello, affermando che il c.d. cram down fiscale e previdenziale non è applicabile al concordato preventivo in continuità, nella versione vigente fino alla riscrittura dell'intero articolo ad opera dell'art. 21, D.Lgs. n. 136/2024.

La Corte fonda la decisione su tre pilastri essenziali:

a) dato letterale: il rinvio dell'art. 88, comma 2-bis, alle "percentuali di cui all'art. 109, comma 1" richiama il solo concordato liquidatorio;

b) dato sistematico: l'art. 109 distingue nettamente tra approvazione del concordato liquidatorio e approvazione del concordato in continuità;

c) dato funzionale: nel concordato in continuità già opera la ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII; cumularvi anche il cram down fiscale avrebbe determinato una somma di eccezione troppo incisiva sul principio concorsuale.

La Corte esclude che tale lettura restrittiva contraddica il favor continuitatis che caratterizza la disciplina del concordato in continuità.

Secondo la Corte, infatti, il favor continuitatis è già concretizzato nell'abbandono della fondamentale regola della approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori che subiscono il parziale sacrificio delle loro ragioni, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d, CCII, che, appunto, consente che si giunga alla omologazione del concordato non approvato dai creditori, purché vi sia il consenso soltanto di una minoranza, che ben può essere esigua, anche se qualificata.

Sommare tale meccanismo al cram down fiscale significherebbe sommare, nella medesima procedura, “gli effetti di due eccezionalità”:

- a) l'omologazione del concordato senza approvazione dei creditori (art. 11, Direttiva UE n. 2019/2023, attuato, nell'ordinamento interno, con l'art. 112, comma 2, CCII);
- b) la conversione in voto favorevole del voto contrario di un creditore coinvolto nella ristrutturazione (cram down fiscale e previdenziale, soluzione di matrice nazionale).

Conseguentemente, l'art. 88, comma 2 bis, CCII non è una “disposizione di sfavore per la continuità, ma un limite o un contrappeso a un sistema che, solo per il concordato in continuità, agevola notevolmente l'omologazione rispetto a quanto previsto per il concordato liquidatorio”.

A sostegno di tale assunto, la Corte cita un altro caso in cui il favor continuitatis “subisce un contemperamento, che non è una contraddizione”.

Si tratta dei soggetti legittimati a contestare la convenienza della proposta nel concordato in continuità.

L'art. 112, comma 3, CCII stabilisce che qualsiasi creditore può opporsi eccependo il difetto di convenienza della proposta nei suoi confronti.

Diversamente, nel concordato liquidatorio, è legittimato ad opporsi per questo motivo solo “un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto” (v. art. 112, comma 5, CCII).

Tale diversità, tuttavia, è giustificata, secondo la Corte, dal fatto che viene mantenuto, nel contesto del concordato liquidatorio, “il rigoroso principio di maggioranza, che è stato invece abbandonato per il concordato in continuità”.

### **Il contrasto interpretativo prima della pronuncia**

La stessa Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, aveva già ricostruito il contrasto di merito, distinguendo due orientamenti:

- un orientamento restrittivo, contrario all'estensione del cram down fiscale al concordato in continuità;
- un orientamento estensivo, favorevole alla combinazione tra cram down fiscale e cross-class cram down.

L'ordinanza interlocutoria già osservava che “si registra una contrapposizione nella giurisprudenza di merito” e riteneva (nonostante l'adesione del Pubblico ministero alla tesi estensiva) “più ragionevole la prima ricostruzione”, cioè quella negativa, con riguardo al regime anteriore al correttivo.

La pronuncia qui commentata trasforma quella valutazione preliminare in principio di diritto.

### **La soluzione adottata**

La soluzione della Cassazione appare giuridicamente molto solida sotto il profilo letterale.

Il richiamo alle “percentuali di cui all'art. 109, comma 1” è difficilmente neutralizzabile: il comma 1 riguarda il concordato liquidatorio, mentre la continuità è disciplinata dal comma 5.

È altrettanto forte l'argomento sistematico: l'art. 112, comma 2, costituisce già una disciplina eccezionale di omologazione nel dissenso; consentire, in aggiunta, la conversione forzata del voto negativo del Fisco avrebbe accentuato ulteriormente la

compressione del consenso dei creditori.

Sotto altro profilo, la pronuncia ha il pregio di distinguere nettamente due piani temporali:

- prima del 28 settembre 2024: niente cram down fiscale nel concordato in continuità;
- dopo il correttivo: sì, ma nei limiti del nuovo art. 88, comma 4, CCII.

La pronuncia, dunque, non nega in assoluto la compatibilità tra continuità e cram-down fiscale; afferma invece che tale compatibilità esiste solo perché introdotta ex novo dal legislatore del 2024, non perché già ricavabile dal testo precedente.

### Ricadute pratiche della soluzione adottata

La ricaduta applicativa è chiara:

- per le procedure soggette al testo previgente, il debitore in concordato in continuità non potrà legittimamente conteggiare come favorevoli le classi del Fisco o degli enti previdenziali dissenzienti al fine di raggiungere la maggioranza delle classi nel concordato in continuità; mentre l'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali potrà far valere un dissenso motivato (anche fondato su ragioni di merito, quale il difetto di meritevolezza del debitore, motivo assorbito nella pronuncia in commento);
- per le procedure soggette al testo vigente, l'omologazione forzosa è ammessa, ma con i limiti posti dal nuovo comma 4, art. 88, incluso quello per cui l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa quando rileva ai fini della classe decisiva ex art. 112, comma 2, lett. d), nn. 1 e 2.

A quest'ultimo riguardo, l'ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, citata al paragrafo 4 che precede, così si era già espressa: "La nuova normativa, dunque, ha sì consentito l'intersezione tra le regole del "cram down" fiscale e quelle del "cross-class cram down", ma solo ai fini della modalità di approvazione a maggioranza prevista dall'art. 112 comma 2 lettera d) prima parte; viceversa il dissenso (o l'inerzia) delle amministrazioni finanziarie e previdenziali giammai potrà consentire la loro conversione in classi interessate (in quanto a tali fini espressamente stabilita la regola del voto esplicito) e decisive per l'approvazione del concordato "a minoranza" come previsto dall'art. 112 comma 2 lett. d) seconda parte. Conclusivamente, la commistione della regola del cram down con quelle della ristrutturazione trasversale è quindi solo ora predicabile laddove la mancata adesione (o il voto contrario) dei creditori pubblici sia determinante per la formazione della maggioranza delle classi consenzienti e, a maggior ragione, per il raggiungimento dell'unanimità delle stesse".

### Conclusioni

La decisione allegata segna un punto fermo: nel regime anteriore al D.Lgs. n. 136/2024 il cram down fiscale ex art. 88, comma 2-bis, CCII era confinato al concordato liquidatorio e non poteva essere esteso al concordato in continuità.

### Riferimenti normativi:

Art. 88, comma 2-bis, CCII

Art. 21, D.Lgs. n. 136/2024